

## VERBALE DI ACCORDO

In data 15/10/01, in Catania

tra

la Sezione Autonoma Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Catania e le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Catania, costituite da, in ordine alfabetico:  
Federazione Provinciale Edili ed Affini FENEAL - UIL di Catania  
Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini FILCA - CISL di Catania  
Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini FILLEA - CGIL di Catania

visti

- gli artt. 18, 19, 20 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.629 e successive modifiche ed integrazioni
- gli artt. 12 e 14 del D.Lgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni
- l'accordo interconfederale del 22 giugno 1995
- l'art. 88 del C.C.N.L. 5 luglio 1995
- l'art. 89 del C.C.N.L. 5 luglio 1995
- l'accordo provinciale del 28 maggio 1998

si conviene

la individuazione di numero 3 Rappresentanti per la sicurezza di ambito territoriale (RLST), individuati dalle OO.SS. stipulanti, tra i lavoratori in possesso dei requisiti formativi ex lege 626/94, per le imprese edili ed affini della provincia di Catania, tenute all'iscrizione alla locale Cassa Edile A.M.I.Ca.

### Art.1 AMBITO DI ATTIVITA' E NUMERO

I RLST operano nella zona loro assegnata in tutte le imprese od unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto alla designazione od elezione dei Rappresentanti della Sicurezza dei Lavoratori (RLS) aziendali.

Le zone, individuate nell'ambito della provincia di Catania, sono: Area Metropolitana, Area Calatina, Area Jonico Etnea. Per ogni singola area saranno indicati i relativi comuni prima dell'avvio dell'attività dell'organismo di cui all'art. 3 del presente accordo.

I RLST dovranno ruotare nelle diverse zone con cadenza annuale.

L'attività dei singoli RLST ed i rispettivi monte ore saranno preventivamente dimensionate alle oggettive esigenze delle rispettive aree territoriali di intervento.

Quanto sopra costituirà oggetto delle verifiche di cui al successivo art. 4 comma 9.


### Art.2 ATTRIBUZIONI

Il RLST esercita le proprie attribuzioni esclusivamente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dai decreti legislativi 626/94 e 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, negli ambiti e con le modalità previste dal presente accordo e dall'allegato regolamento, con le garanzie previste ai commi 1, 4 e 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 626/94 che fanno parte integrante dell'accordo e riportate all'allegato regolamento.

Il RLST può partecipare, su richiesta dei lavoratori, ad assemblee riguardanti argomenti inerenti la salute, la sicurezza e l'ambiente di lavoro.

### Art. 3 REQUISITI NOMINA E DECADENZA

I RLST sono individuati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti l'accordo sull'esclusiva base di criteri di competenza e professionalità e tra quelli dipendenti da imprese o unità produttive operanti nel territorio della provincia di Catania iscritte alla Cassa Edile A.M.I.Ca..



I nominativi dei RLST saranno comunicati, a cura delle OO.SS. alla Sezione Autonoma degli Edili della Provincia di Catania che provvederà ad informare l'impresa che ha in forza il lavoratore, alla Cassa Edile A.M.I.Ca., all'ESEC al CPT entro cinque giorni dall'avvenuta nomina.

Il CPT e i datori di lavoro sono tenuti a comunicare all'INAIL gli spostamenti dei lavoratori per assicurare la necessaria copertura antinfortunistica.

La durata dell'incarico è triennale, salva la facoltà delle OO.SS. di revocare il mandato prima della scadenza.

Nel caso di dimissioni dall'incarico od uscita dal settore la FLC provvederà alla sostituzione del RLST.

L'eventuale revoca è comunicata come sopra a cura delle OO.SS. dei lavoratori.

Il RLST decade dall'incarico per qualsiasi violazione del presente accordo e nel caso in cui si interrompa il rapporto di lavoro con impresa iscritta alla Cassa Edile A.M.I.Ca.

Il CPT informa le imprese iscritte alla Cassa Edile (che occupano fino a 15 dipendenti) che è stata istituita la figura del RLST con le attribuzioni e le facoltà ex art. 19 del D.Leg.vo 626/94 e secondo quanto previsto dal presente accordo e ne comunica i nominativi.

→ Le imprese possono contattare i RLST per adempiere ai compiti previsti dalle vigenti normative in materia.

Il RLST decade dall'incarico qualora faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione, ai sensi dell'art.19 del D.Leg.vo 626/94, nello svolgimento del proprio incarico, ovvero abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri.

Il RLST decade inoltre qualora venga rinviato a giudizio durante il triennio di nomina per motivi connessi all'incarico svolto.

Uno dei RLST a rotazione annuale ha anche compiti organizzativi e di coordinamento consistenti nell'instaurare e mantenere i necessari preventivi contatti con le imprese e nel raccogliere i verbali ed i rapporti mensili da rimettere all'organismo di cui all'ultimo periodo del presente capoverso ed in copia al CPT. Detto rappresentante è individuato dalle OO.SS. dei lavoratori. Il CPT fornisce il necessario supporto organizzativo e logistico mentre l'attività di verifica e di programmazione è svolta da un organismo appositamente costituito composto da n. 3 componenti nominati da FENEAL, FILCA, FILLEA e n.1 dall'ANCE - Catania.

#### Art. 4 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

I RLST, per l'espletamento della loro attività, sono da considerare in permesso retribuito. Le modalità e la durata del permesso saranno comunicati preventivamente dalle OO.SS. per il tramite dell'ANCE - Catania. La retribuzione sarà erogata mensilmente dal datore di lavoro, che provvederà a richiedere alla Cassa Edile A.M.I.Ca. il rimborso di quanto corrisposto. A tal fine le imprese dovranno trasmettere alla Cassa Edile, alla fine di ogni periodo di paga, la documentazione attestante i pagamenti effettuati per i titoli sopra precisati. La Cassa edile provvede a rimborsare le somme alle imprese in regola con la documentazione, entro il mese successivo a quello di paga.

Agli oneri di cui sopra ed alla gestione ordinaria si provvede mediante il Fondo di cui all'art. 7 dell'accordo per il rinnovo del contratto integrativo del CCNL 5 luglio 1995, sottoscritto tra le parti stipulanti in data 28 maggio 1998.

Per lo svolgimento delle loro funzioni gli RLST utilizzano i locali e le strutture del CPT.

I RLST archiviano i verbali delle visite effettuate che dovranno essere predisposti su apposita modulistica e, in accordo con il CPT, stabiliscono gli ambiti di attività congiunta.

Tutti gli RLST sono muniti di tesserino di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso ai cantieri e sono altresì dotati di tutti i mezzi personali di protezione previsti dalla legge.

Qualsiasi divergenza sorta con l'impresa deve risultare dal verbale.

Nel verbale redatto in relazione alla consultazione preventiva il RLST può inserire proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge. In ogni caso detto verbale deve essere sottoscritto dal RLST a conferma dell'avvenuta consultazione.



Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'apposito regolamento che è parte integrante del presente accordo.

Con cadenza almeno annuale, salvo la necessità di anticipare per giustificati motivi, le parti firmatarie l'accordo si impegnano a procedere ad una verifica congiunta in ordine all'attività svolta dagli RLST per accertare il rispetto dell'accordo e per approntare le eventuali modifiche che si possano rendere necessarie.

Per i primi 2 anni di attività dei RLST la verifica di cui al comma precedente avrà luogo con cadenza semestrale.

#### Art. 5 FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA

E' demandata al Comitato Paritetico Territoriale l'organizzazione di corsi di formazione di durata di 20 ore destinati ai Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza aziendali e territoriali, nonché ai lavoratori incaricati dell'attività di cui all'art. 22 comma 5 del D.Leg.vo 626/94.

Ai fini del comma precedente le imprese comunicano al CPT e alla Cassa Edile A.M.I.Ca. i nominativi dei RLS aziendali e dei lavoratori, formulando esplicitamente richiesta di formazione entro 10 giorni rispettivamente dalla designazione, elezione o nomina, dalle assunzioni, dal cambio di mansione, dall'introduzione di nuove tecnologie

Ove congiuntamente se ne ravvisi la necessità, con apposito accordo si potranno disporre ulteriori corsi di aggiornamento

Il CPT certifica la partecipazione ai corsi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, tenendone anche l'anagrafe che trasmetterà, curandone gli aggiornamenti, alla Cassa Edile A.M.I.Ca.

Il CPT potrà effettuare, su richiesta dell'impresa, un'informazione adeguata sui temi inerenti la sicurezza a tutti i lavoratori edili mediante le cosiddette conferenze di cantiere. Detta informazione è aggiuntiva di quanto è a carico del datore di lavoro in merito all'informazione e formazione di tutti i dipendenti relativamente ai rischi specifici.

#### Art. 6 FONDO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA

La Cassa Edile provvede, utilizzando l'apposito fondo, al rimborso ai datori di lavoro per la formazione, se effettuata con corsi organizzati dal CPT di cui all'articolo 5 del presente accordo, dei lavoratori o dei RLS aziendali. Il rimborso non può superare il monte ore previsto all'articolo 5 del presente accordo.

Il budget di cui al comma precedente non può superare il 10% del Fondo di cui sopra. L'eventuale esubero percentuale è posto a carico del CPT.

A tal fine le imprese dovranno trasmettere alla Cassa Edile, al termine di ciascun periodo di paga, la documentazione attestante i pagamenti effettuati per i titoli sopra precisati.

Il CPT dovrà dare comunicazione alla locale Cassa Edile dei nominativi dei lavoratori partecipanti al corso e l'impresa da cui gli stessi dipendono.


Per quanto sopra le parti firmatarie l'accordo si impegnano a procedere ad una verifica congiunta con cadenza almeno annuale, salvo la necessità di anticipare per giustificati motivi.

Per i primi 2 anni la verifica di cui al comma precedente avrà luogo con cadenza semestrale

#### ART. 7 CONTROVERSIE - ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE

Il C.P.T. assumerà la funzione prevista dall'art. 20 del D.Leg.vo 626/94. Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa, che non sia componibile tra le parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al CPT in qualità di organo di prima istanza in merito a controversie, il quale, sentito l'organismo di verifica e programmazione cui all'art. 3 del presente accordo, deve esprimere di norma il proprio parere entro 30 giorni, ovvero entro 90 giorni nei casi particolarmente complessi.


Ogni controversia relativa al presente accordo va segnalata alle Organizzazioni stipulanti.



All'organismo di controllo e coordinamento previsto all'art. 3 del presente accordo è demandato il compito di esaminare e valutare i rapporti che i RLST redigono unitamente alle copie dei verbali di visita.


Letto, confermato e sottoscritto

Per la Sezione Autonoma degli Edili della Provincia di Catania

 Per la FENEAL -UIL di Catania

Per la FILCA - CISL di Catania

Per la FILLEA - CGIL di Catania




Allegato all'accordo provinciale

## RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA TERRITORIALI

### REGOLAMENTO OPERATIVO

Art. 1: Ai sensi dell'art. 19 commi 1, 4 e 5 del decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni il rappresentante per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
- e) riceve informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze pericolose, le macchine, gli impianti, gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11 del D.Leg.vo 626/94;
- m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- n) avverte il Responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire sicurezza e salute durante il lavoro, dopo aver espletato la procedura di cui al successivo art. 8 del presente regolamento.



4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o)

Art. 2: Il RLST svolge la sua attività nelle aziende o unità produttive ubicate nella zona di sua competenza

Art. 3: Per lo svolgimento delle sue funzioni il RLST ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro e lo esercita con le seguenti modalità

- a) verifica preventivamente che nell'impresa non sia già stato eletto il Rappresentante alla sicurezza;
- b) prende preventivo contatto con il titolare o legale rappresentante dell'azienda per concordare il giorno e l'ora indicativa della visita;
- c) chiede all'impresa che in occasione della visita concordata gli venga messa a disposizione la documentazione aziendale di cui al punto 1), di cui non può trarre copia salvo espresso consenso dell'impresa;
- d) chiede all'azienda di far partecipare, ove non ostino cause riconducibili a motivi organizzativi e/o di lavoro, il Responsabile ai servizi di sicurezza.
- e) delle notizie e delle documentazioni ricevute è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale

Prima dell'avvio dell'attività dei RLST nei cantieri, gli stessi dovranno partecipare per l'intera durata al corso di cui all'articolo 5 comma 1 dell'accordo del 15/01/01, al fine di fornire agli stessi tutti gli elementi utili all'espletamento delle funzioni sopra previste e istruirli sulle metodologie e sulla modulistica da utilizzare in occasione delle visite nei cantieri.

Il RLST durante le visite in cantiere e l'eventuale analisi della documentazione aziendale avvertono l'azienda dei rischi riscontrati nel corso della sua attività; può fare proposte in merito all'attività di prevenzione, può promuovere altresì l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

L'accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo strettamente necessario per l'attività richiesta.

Art. 4: Nel caso in cui i lavoratori richiedano un intervento con carattere di urgenza il RLST lo effettua previa comunicazione del giorno della sua visita all'azienda o al suo Responsabile.

Art. 5: Il RLST opera secondo un piano di lavoro predisposto con cadenza settimanale sulla base delle richieste dei lavoratori, delle OO.SS. dei lavoratori e delle imprese.

Di tali richieste viene tenuta una registrazione cronologica. L'intervento deve avvenire rispettando l'ordine cronologico, con precedenza per le richieste di consultazione preventiva.

Le richieste devono essere soddisfatte tempestivamente ed eventuali inadempimenti devono essere adeguatamente motivati

Il piano di lavoro deve essere predisposto in modo tale da consentirgli di visitare tutte le unità produttive ubicate nella zona di sua competenza e nelle quali non sia eletto o designato il Rappresentante di azienda.

La ripetizione della visita ad un luogo di lavoro entro un breve periodo di tempo deve essere giustificata da particolari situazioni o richieste di intervento. La visita e le cause che la determinano devono essere sempre e comunque preannunciate all'Azienda. Il Rappresentante ne dà notizia nel rapporto mensile di cui al successivo articolo 7.

Le spese di trasporto a piè di lista verranno rimborsate secondo le tariffe ACI comprensive della quota della polizza CASCO o con altre modalità previste dalla legge.

Per il calcolo dei chilometri percorsi in ogni singola giornata il singolo RLST sarà tenuto a produrre idonea documentazione. Si ritiene idonea documentazione la dimostrazione da parte del singolo RLST della visita nel singolo cantiere attraverso il verbale sottoscritto al momento della visita da parte del responsabile del cantiere.

I rimborsi per i chilometri percorsi saranno effettuati mensilmente dalla Cassa Edile sulla base della documentazione prodotta, preventivamente verificata e controllata dall'organismo di cui all'art. 3 del presente accordo, debitamente vistata dal CPT, attingendo al fondo all'uopo costituito, fino alla sua concorrenza.

Art. 6: Della visita ai luoghi di lavoro, nonché degli interventi ai fini di consultazione preventiva è redatto verbale di cui viene data copia ai lavoratori ed all'impresa.

I verbali relativi alle visite ed alle consultazioni sono raccolti e conservati presso la sede del CPT.

Nel verbale redatto in relazione alla consultazione preventiva il RLST può inserire proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge; in ogni caso il verbale deve essere sottoscritto dal RLST a conferma dell'avvenuta consultazione.

Art. 7: Il RLST alla fine di ogni mese redige un rapporto della sua attività corredato dalle copie dei verbali di cui al precedente articolo 6.

Art. 8: In caso di divergenza sorta tra il RLST e l'impresa e nell'ipotesi di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 del presente regolamento, che non sia componibile tra le parti, si procede alla sua verbalizzazione e, prima di qualsiasi ulteriore azione, viene segnalata al CPT.

Se nei successivi 30 giorni, prorogabili fino a 60 giorni in casi di particolare gravità o complessità, l'intervento del CPT non produce effetto dirimente o l'impresa non ha provveduto ad eliminare l'inadempienza contestata, il RLST segnala il caso alle autorità competenti, dandone contestuale comunicazione all'impresa ed al CPT.

Art. 9: Il presente Regolamento potrà essere oggetto di ulteriori integrazioni sulla base delle risultanze di un primo congruo periodo di operatività

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Sezione Autonoma degli Edili della Provincia di Catania

Per la FENEAL - UIL di Catania

Per la FILCA - CISL di Catania

Per la FILLEA - CGIL di Catania